

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DELL'ASSOCIAZIONE OASI FELINA GATTA BIAGINA

In data 23/11/2022 alle ore 20:30, presso l'abitazione del sig. Ongaro Franco a Gaiarine (TV) in via Braid n. 19, si è riunita in prima convocazione, l'assemblea straordinaria dei Soci per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) APPROVAZIONE MODIFICA DELLO STATUTO SOCIALE;
- 2) VARIE ED EVENTUALI.

Sono presenti n. 14 soci, su un totale di 18 soci iscritti. Viene chiamato a fungere da Presidente dell'assemblea il sig. Franco Ongaro e da Segretario la sig.ra Chiara Donadel.

Il Presidente, accertata la regolare convocazione dell'assemblea e la presenza del numero legale dei soci, dichiara aperta la riunione.

Si procede alla trattazione dei punti all'ordine del giorno ed il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'Assemblea straordinaria dei soci per esaminare ed approvare un nuovo statuto sociale, come da richiesta dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia:

1) Modifica dello statuto sociale:

al termine della lettura di ogni singolo articolo, l'assemblea discute dell'eventuale modifica. A conclusione della lettura dei n. 28 articoli, viene posto in votazione lo Statuto nella sua integrità.

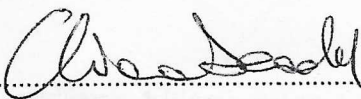
L'assemblea accetta all'unanimità dei presenti, ed approva il nuovo Statuto Sociale che viene allegato al presente atto e ne forma parte integrante.

Il Presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto chiedendo l'esenzione dell'imposta di bollo e di quella di registro come previsto dall'art.82 comma 3 e 5 del Dlg 117/2017.

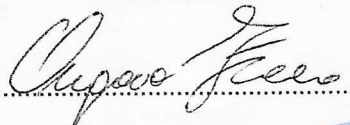
Il Presidente ed il Segretario vengono incaricati alla sottoscrizione di presente atto e dell'allegato Statuto.

Null'altro essendovi da discutere e deliberare, alle ore 23:30, il Presidente dichiara sciolta l'assemblea.

Il Segretario



Il Presidente



atto registrato a Pordenone il 07/12/2022
al n° 3183 Mod. 3 con liquidati € ESENTE
di cui per imposta IPOT. € 1
con allegati: 1

IL FUNZIONARIO

Fabio SANTIN





[Handwritten signature]

04/05/2002

[Handwritten signature]

17/05/2002

17/05/2002

STATUTO "OASI FELINA GATTA BIAGINA – ODV"

Titolo I - Disposizioni generali

Art. 1 - Denominazione - Sede - Durata

1. E' costituita un'organizzazione di volontariato denominata **OASI FELINA GATTA BIAGINA ODV** con sede nel Comune di Brugnera, nel rispetto del D. LGS 117/2017 e della normativa dell'ente del terzo settore, assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta.
2. L'associazione è costituita a tempo indeterminato.
3. L'eventuale successivo cambio di sede non comporterà variazione dello statuto ma dovrà essere votata dall'assemblea dei soci con il quorum previsto per le modifiche statutarie.

Art. 2 - Statuto

L'associazione è costituita nel rispetto del codice civile e della Legge 6 giugno 2016 n. 106, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e loro modifiche ed integrazioni ai quali si fa espressamente riferimento e alle leggi regionali in materia di volontariato. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia.

Art. 3 - Carattere associativo

1. OASI FELINA GATTA BIAGINA ODV è organizzazione estranea ad ogni attività politico-partitica, religiosa e razziale, non ha fini di lucro, intende perseguire esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, prevalentemente verso terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati.
2. Essa opera nel territorio della Repubblica Italiana.
3. I contenuti e la struttura dell'associazione sono democratici, basati su principi solidaristici e consentono l'effettiva partecipazione degli aderenti alla vita ed all'attività dell'associazione.
4. L'associazione si ispira ai principi del D.Lgs. 117/17 in particolare a quanto previsto agli art. 32 – 33 e 34; essa si adegua ed adempie alle previsioni normative della l.r. n. 23/2012, e sue modifiche e integrazioni.

Art. 4 - Finalità

1. OASI FELINA GATTA BIAGINA ODV è costituita esclusivamente per esercitare attività di interesse generale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale ai sensi degli D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 11 e sue modifiche e integrazioni;
2. In particolare, l'associazione ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo ai sensi della legge del 14 agosto 1991 nr. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
3. E' fatto divieto all'associazione di svolgere attività diverse da quelle sopra elencate.
4. L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quella di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

Titolo II - Risorse ed attività economiche

Art. 5 - Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione è formato:
 - dalle entrate che sono costituite come segue:
 - (a) dalle quote sociali annuali ed eventuali contributi volontari degli associati che potranno essere richiesti in relazione alle necessità ed al funzionamento dell'associazione;
 - (b) da contributi di organismi internazionali, derivanti dallo Stato, amministrazioni pubbliche, enti locali – finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività e progetti – istituti di credito, enti in genere ed altre persone fisiche e giuridiche;

- (c) da eventuali erogazioni, sovvenzioni, donazioni e lasciti di terzi o di associati, accettate dal Direttivo che delibera sulla loro utilizzazione, in armonia con le finalità statutarie dell'associazione; in particolare: 1) i lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario, previa deliberazione del Direttivo, dal presidente, il quale compie i relativi atti giuridici; 2) le convenzioni sono accettate con delibera del Direttivo che autorizza il presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.
- (d) da eventuali entrate per servizi prestati con convenzioni e da attività commerciali e produttive marginali svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al proprio autofinanziamento.
- dai beni dell'associazione, siano essi mobili, immobili e mobili registrati.
2. I beni immobili ed i beni mobili registrati possono essere acquistati dall'associazione e sono ad essa intestati.
 3. Tutti i beni appartenenti all'associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede dell'associazione e consultabile da tutti gli aderenti.

Art. 6 - Durata del periodo di contribuzione

1. I contributi annuali devono essere versati, in unica soluzione, entro il mese di marzo di ogni anno. L'importo relativo viene stabilito annualmente dall'assemblea.
2. Le quote sociali dei nuovi soci sono dovute per tutto l'anno in corso, qualunque sia il momento dell'avvenuta iscrizione. L'aderente dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'associazione è tenuto al pagamento del contributo sociale per tutto l'anno sociale in corso.

Art. 7 - Diritti degli associati sul Patrimonio Sociale

E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 8 - Responsabilità ed assicurazione

1. OASI FELINA GATTA BIAGINA ODV risponde solo degli impegni contratti a suo nome dagli organi statuari competenti o da soci appositamente delegati e/o autorizzati e, ad eccezione di questi, nessuno degli aderenti può essere ritenuto individualmente responsabile delle obbligazioni così contratte.
2. I volontari sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi.
3. L'associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni o contratti stipulati.
4. L'associazione, previa delibera del Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'organizzazione stessa.

Titolo III - Associati

Art. 9 - Ammissione

1. Ad OASI FELINA GATTA BIAGINA ODV possono associarsi tutti i cittadini, senza distinzione di sesso, età, razza, religione che si riconoscano negli obiettivi perseguiti dall'associazione.
2. L'ammissione dei soci ordinari viene deliberata dal Direttivo, previa presentazione di domanda scritta da parte del richiedente, ed ha effetto all'atto dell'iscrizione del nominativo nel libro degli associati. L'eventuale provvedimento di diniego, esaurientemente motivato, deve essere comunicato per iscritto all'aspirante rifiutato.
3. La qualità di aderente e associato non è trasmissibile e sono espressamente escluse partecipazioni temporanee.

Art. 10 - Diritti degli associati

1. Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.
2. Gli associati, purché in regola con il pagamento della quota associativa, hanno diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea, di essere eletti, se maggiorenni, negli organi dell'associazione.
3. Essi hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dallo statuto.
4. Gli associati hanno diritto ad essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata per l'Associazione, secondo le modalità e limiti stabiliti, annualmente e preventivamente, dall'assemblea.
5. Gli associati hanno il diritto di consultare i libri associativi come indicato dall'art. 15 del Codice del Terzo Settore, mediante invio telematico della documentazione, previa richiesta scritta al consiglio Direttivo.

Art. 11 - Doveri degli associati

1. Gli associati devono svolgere l'attività a favore dell'associazione senza fini di lucro.
2. Essi hanno l'obbligo di svolgere tutte le attività concordate in modo conforme agli scopi dell'Associazione, ed esse sono fornite a titolo personale, volontario e gratuito. Tutte le cariche associative sono gratuite, salvo il rimborso delle spese, effettuate nell'interesse dell'associazione, effettivamente sostenute e documentate.
3. Le prestazioni e le attività degli associati nell'ambito associativo sono rese con assoluta esclusione di ogni e qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo ed ogni altro rapporto a contenuto patrimoniale.
4. Il comportamento verso gli altri associati, nei confronti di quanti a diverso titolo partecipano alla vita associativa e all'esterno dell'associazione deve essere improntato all'assoluta correttezza e buona fede, lealtà ed onestà.
5. Gli associati si impegnano, altresì, al versamento di un contributo annuale ed a partecipare alle spese, almeno per l'importo che sarà determinato annualmente dall'assemblea, su proposta del Direttivo.
6. Il contributo associativo è intransmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Art. 12 - Recesso ed esclusione

1. La qualità di associato si perde per decesso, dimissioni o esclusione.
2. Ciascun associato può in qualsiasi momento recedere dall'associazione dando opportuna comunicazione scritta.
3. L'associato che non abbia versato la quota associativa, che contravvenga ai doveri indicati dal presente statuto, non ottemperi alle disposizioni regolamentari o alle deliberazioni del Direttivo, svolga attività in contrasto o concorrenza con quella dell'associazione, può essere escluso dall'associazione con deliberazione motivata del Direttivo.
4. Il socio escluso potrà proporre ricorso all'Assemblea dei soci facendone richiesta a mezzo lettera raccomandata, inviata al Presidente, entro 30 gg. dal ricevimento della deliberazione motivata di cui al comma precedente.

Titolo IV – Organi dell'Associazione

Art. 13 - Organi

Sono organi dell'associazione:

1. L'Assemblea;
2. Il Direttivo;
3. Il Presidente.

Ai componenti degli organi sociali non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata.

Art. 14 - Composizione dell'assemblea

1. L'assemblea è composta da tutti i soci in carica.
2. L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione ovvero, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea stessa.
3. All'assemblea ogni avente diritto deve presenziare personalmente o qualora impossibilitato può delegare altro socio. Ogni socio può avere una sola delega.

Art. 15 - Convocazione dell'assemblea

1. L'assemblea si riunisce su convocazione del presidente.
2. Il presidente convoca l'assemblea con avviso scritto, (lettera, mail, PEC, messaggio whatsapp di gruppo, ecc...) contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della riunione, da inviarsi a ciascun associato almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
3. L'assemblea deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo, entro il 30 aprile.
4. L'assemblea deve essere altresì convocata entro trenta giorni dalla scadenza del mandato degli organi dell'associazione, al fine di eleggere i nuovi organi.
5. L'assemblea può essere convocata ogni qualvolta il Direttivo lo ritenga necessario o su richiesta motivata di almeno 1/3 (un terzo) dei soci; in questo caso l'assemblea dovrà aver luogo entro il mese successivo a quello della richiesta; la convocazione potrà essere recapitata ai soci almeno 7 (sette) giorni prima della data di convocazione dell'assemblea.
6. Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità l'assemblea degli associati potrà essere svolta in modalità videoconferenza, a patto che sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza.

Art. 16 - Validità dell'assemblea

1. L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza dei soci; in seconda convocazione, da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
2. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita in seconda convocazione con la presenza dei 2/3 degli associati.

Art. 17 - Votazioni e deliberazioni dell'assemblea

1. Le votazioni di regola avvengono nominalmente per alzata di mano.
2. L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza di voti.
3. Per le deliberazioni di modifica dello statuto occorre il voto favorevole della maggioranza dei soci in carica.
4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ (tre quarti) degli associati. Lo stesso quorum è previsto per la deliberazione della trasformazione, della fusione o della scissione dell'associazione.

Art. 18 - Verbalizzazione dell'assemblea

1. Le deliberazioni assembleari sono riassunte in un verbale redatto dal segretario o in caso di sua assenza da un componente dell'assemblea e sottoscritto dal presidente.
2. Il verbale può essere consultato da tutti gli associati che hanno il diritto di trarne copia.

Art. 19 - Compiti dell'assemblea

All'assemblea spettano i seguenti compiti:

in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del direttivo
- nominare e revocare i componenti degli organi associativi incluso, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione dei conti;
- fissare, su proposta del direttivo, il contributo annuale ed i limiti di rimborso delle spese;
- deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere, nei vari settori di competenza;
- deliberare su altro argomento di carattere ordinario, sottoposto alla sua approvazione del direttivo;
- deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
- approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- deliberare sugli altri oggetti definiti dalla legge dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza

in sede straordinaria:

- deliberare sullo scioglimento, sulla trasformazione, sulla fusione o sulla scissione dall'associazione;
- deliberare sulle proposte di modifica dello statuto;
- deliberare sul trasferimento della sede dell'associazione;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere straordinario, sottoposto alla sua approvazione del direttivo.

Art. 20 - Direttivo

1. Il direttivo è composto da 7 a 9 membri eletti dall'assemblea degli associati. Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate.
2. In caso di dimissioni o decadenza dei componenti, il direttivo sarà integrato dei membri mancanti attingendo dalla lista dei non eletti in base al numero dei voti ricevuti. In caso di esaurimento della lista, si provvederà alla convocazione dell'assemblea degli associati per l'elezione dei membri del direttivo mancanti rispetto al numero minimo previsto dallo statuto o dall'assemblea.
3. Il direttivo si riunisce validamente con la presenza di almeno $\frac{1}{2} + 1$ dei consiglieri e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. Ogni membro ha diritto ad un voto, non è ammessa delega.
4. Il direttivo è convocato dal presidente con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i consiglieri, a cura del presidente almeno 8 (otto) giorni prima della data di convocazione.
5. In caso di assoluta urgenza il direttivo può essere convocato, anche con preavviso inferiore, a mezzo posta elettronica o comunicazione telefonica.
6. Nella prima seduta, convocata dal presidente dell'associazione, il direttivo elegge tra i propri componenti il presidente dell'associazione, il vicepresidente ed il segretario.
7. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, a meno che non venga stabilito diversamente dal presente statuto. Ad ogni modo le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

8. Qualora ne ricorra la necessità o l'opportunità l'assemblea del direttivo potrà essere svolta in modalità videoconferenza, a patto che sia consentito al presidente di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti e di regolare lo svolgimento dell'adunanza.

Art. 21 - Durata e funzioni

1. I consiglieri eletti durano in carica per un periodo di 3 anni e sono rieleggibili; il loro incarico può essere revocato dall'assemblea.
2. Il direttivo svolge tutte le attività esecutive dell'associazione, rispettando le indicazioni di carattere generale assunte dall'assemblea.
3. Il direttivo si riunisce almeno 2/3 volte l'anno e ogni qualvolta si renda necessario o quando ne facciano richiesta almeno 1/2 dei consiglieri. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
4. Il direttivo:
 - svolge tutte le funzioni che si riferiscono alla gestione dell'associazione e che sono necessarie al raggiungimento dei suoi scopi;
 - predispone il rendiconto consuntivo ed il bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, la relazione dell'attività svolta ed i programmi futuri;
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea;
 - approva le singole spese di carattere ordinario ed amministra il patrimonio dell'associazione;
 - sottopone all'assemblea degli aderenti proposte di modifica dello statuto;
 - delibera l'ammissione dei nuovi soci;
 - provvede ad ogni altra incombenza attribuitagli dall'assemblea, dallo statuto e da disposizioni legislative.
5. Nell'esecuzione dei propri compiti il direttivo può farsi assistere da tecnici da esso nominati, nel numero massimo di cinque, i quali possono partecipare alle riunioni del direttivo senza diritto di voto.

Art. 22 - Il Presidente

1. Il presidente dura in carica 3 anni ed è rieleggibile.
2. Il presidente rappresenta l'associazione e compie tutti gli atti giuridici che impegnano la stessa; in caso di assenza o impedimento è sostituito dal vicepresidente con gli stessi poteri.
3. Il presidente convoca e presiede l'assemblea e il direttivo e cura l'ordinato svolgimento dei lavori.
4. Il presidente sottoscrive il verbale dell'assemblea e del direttivo curandone la custodia presso la sede dell'associazione.
5. In caso di impossibilità e/o impedimento del presidente a svolgere le sue funzioni, esse sono assunte dal vicepresidente.

Art. 23 - Il Segretario

L'associazione ha un segretario nominato dal direttivo, il quale coordina le attività associative ed inoltre:

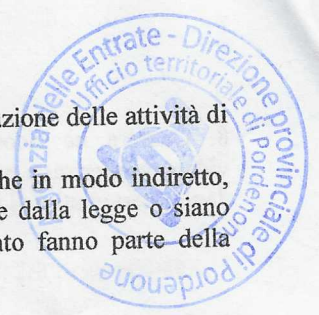
- a) cura la verbalizzazione delle riunioni del direttivo e dell'assemblea;
- b) provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del registro degli associati;
- c) è responsabile della corrispondenza dell'associazione;
- d) provvede alla tenuta della contabilità, all'assolvimento degli obblighi fiscali e contributivi nonché alla conservazione della documentazione relativa alle entrate ed alle spese e degli inventari dei beni dell'associazione;
- e) svolge i compiti di economo ed esercita ogni altra funzione attribuitagli dal regolamento o conferitagli dal direttivo;
- f) Le mansioni di cui alle precedenti lettere d) ed e) possono essere attribuite ad un altro membro del direttivo.

Titolo V - Il bilancio

Art. 24 - Bilancio consuntivo e preventivo

1. Il bilancio dell'associazione è annuale e decorre dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. I bilanci sono redatti dal direttivo e depositati presso la sede sociale dell'associazione almeno sette giorni prima dell'assemblea che dovrà approvarli. Copia dei bilanci può essere chiesta da tutti gli aderenti.
3. Nel bilancio debbono essere indicati i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti e debbono essere previste le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea.
4. I bilanci consuntivo e preventivo devono essere sottoposti all'assemblea per la loro approvazione rispettivamente entro il 30 aprile di ciascun anno.

5. Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività di cui all'art. 4.
6. Gli utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale non verranno distribuiti, neanche in modo indiretto, durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni di volontariato che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



Titolo VI - Norme finali e transitorie

Art. 25 - Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno, da elaborarsi a cura del direttivo e approvate dall'assemblea con le stesse procedure previste per lo statuto.

Art. 26 - Collegio arbitrale

1. Qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra l'associazione ed i soci nonché tra i soci medesimi, sarà devoluta all'esclusiva competenza di un collegio formato da tre arbitri, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. Gli arbitri saranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo, con funzioni di presidente, dai primi due o, in mancanza di accordo, dal presidente del tribunale competente per territorio. L'arbitrato si svolgerà presso la sede dell'Associazione.

Art. 27 - Scioglimento

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre associazioni di promozione sociale operanti in identico o analogo settore.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Art. 28 - Rinvio

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme di legge, ai regolamenti vigenti ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.